

3. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La Direttiva Cantieri ha introdotto, nei processi edilizi che rientrano nella medesima, due importanti strumenti operativi di pianificazione della sicurezza che il Committente già in fase di progettazione dell'opera ed in ogni caso prima delle richieste di offerte deve far redigere dal Coordinatore alla Progettazione :

- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**)
- Il Fascicolo tecnico dell'opera

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il Piano va redatto per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese se:

- L'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno
- I lavori comportano rischi particolari rientranti nell'Allegato II del **D.L. 528/99**

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**) è lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con la sequenza temporale delle fasi di lavoro, l'utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva. Il committente trasmette il **PSC** alle imprese invitate a presentare le offerte e l'impresa aggiudicataria lo deve trasmettere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l'esecuzione ha il compito di verificarne l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di mettere in atto opportune azioni di coordinamento.

A loro volta ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio **POS** al coordinatore che ne valuta la congruità con il **PSC**. Oltre agli atti formali è opportuno che siano previste riunioni con tutte le imprese in ogni fase di lavoro nuova e che siano formalizzate le procedure di coordinamento.

In sostanza il **PSC** deve essere costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione. Il piano dovrà analizzare in particolare, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- Misure relative all'impatto ambientale del cantiere;
- Apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva necessari, in relazione alla specificità dell'opera ed alla sua localizzazione;
- Misure di prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea e successiva di più imprese e/o lavoratori autonomi;
- Prescrizioni operative specifiche, correlate alla complessità dell'opera ed alle eventuali fasi critiche;
- Gestione del rapporto temporale tra le varie fasi di lavoro;
- Disciplina dell'utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva da parte di vari soggetti;
- Modalità di cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione tra le varie imprese e/o lavoratori autonomi.

IL FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

Il Fascicolo Tecnico dell'opera viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento principalmente per due scopi:

- identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni
- raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera

Per le opere di piccola entità può essere sufficiente raccogliere la documentazione sulla struttura (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) sugli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza.

Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere, mentre dopo la consegna dell'opera è aggiornato dal committente.
